



## **OBBLIGO DEL DEFIBRILLATORE: chiarimenti dal Ministero della Salute**

Con il Decreto 26.06.2017 (allegato alla presente circolare) il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dello Sport ha diramato alcune linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche.

La norma era stata introdotta nel nostro ordinamento con l'art. 5 del Decreto 24.04.2013 del Ministero della Salute, meglio noto come "Decreto Balduzzi". Numerosi erano i quesiti applicativi che il citato decreto aveva lasciato irrisolti per gli operatori e che avevano costretto a differire, per oltre quattro anni, la piena entrata in vigore della disciplina. Qui di seguito si riportano i chiarimenti forniti su alcune specifiche casistiche di gestione delle attività sportive.

### **IMPIANTI SPORTIVI IN CONDIVISIONE**

È piuttosto frequente che un impianto sportivo sia utilizzato in condivisione da diverse ASD/SSD. Il decreto in analisi stabilisce che è sufficiente la presenza di un defibrillatore e non risulta quindi necessario che ogni ASD/SSD si doti del proprio apparecchio. Riteniamo comunque di consigliare la stipula di appositi accordi con il proprietario dell'apparecchio al fine di poter avere la certezza che lo stesso sia disponibile e funzionante. Naturalmente sarà responsabilità di ogni ASD/SSD dotarsi di un addetto debitamente formato all'utilizzo del dispositivo medico.

### **UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE DURANTE LE GARE**

Non era chiaro se durante una gara a cui partecipano diverse ASD/SSD fosse necessaria la presenza di un addetto e di un defibrillatore per ogni ente partecipante. È stato chiarito che è sufficiente la presenza di un addetto debitamente formato ed un apparecchio correttamente funzionante. Anche se non apertamente previsto del decreto, consigliamo alla ASD/SSD ospitante la manifestazione di farsi carico della verifica circa la presenza di defibrillatore e addetto all'utilizzo. Inoltre, per gli enti sportivi che partecipano a



campionati organizzati da federazioni o enti di promozione sportiva, è opportuno verificare ulteriori disposizioni specifiche emanate da detti organismi.

### **ATTIVITÀ SPORTIVE SVOLTE ALL'APERTO**

Il decreto in esame nonché il comunicato stampa del Ministero dello Sport, pubblicato insieme al decreto, chiariscono una problematica sorta circa le attività svolte all'esterno di un impianto sportivo: sono escluse dall'obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria di personale formato le ASD/SSD che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo (es. gare ciclistiche e podistiche su strada) anche se trattasi di manifestazioni agonistiche.

### **ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE A BASSO RISCHIO CARDIOCIRCOLATORIO**

Il decreto inoltre esclude dagli obblighi inerenti il defibrillatore le attività sportive agonistiche a basso rischio cardiocircolatorio quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili nonché le attività elencate in uno specifico documento allegato al decreto che Vi trasmettiamo unitamente alla presente circolare.

Ci preme sottolineare che comunque l'usuale attività sportiva di allenamento e preparazione comporta l'obbligo di presenza del defibrillatore e della persona abilitata al suo utilizzo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.

Milano, 15/09/17